

COMUNE DI MAIRANO  
(Provincia di Brescia)

REGOLAMENTO  
TASSA  
RIFIUTI SOLIDI  
URBANI

ALLEGATO ALLA DELIB. C.C. N. 65 del 28.11.94  
G.C.

COMUNE DI MAIRANO  
(Provincia di Brescia)

REGOLAMENTO DELLA TASSA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

ART. 1 - Istituzione della tassa

1. Il Comune di Mairano svolge il servizio relativo alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nelle zone del territorio comunale, individuate a' sensi del successivo articolo 2.

2. Per lo svolgimento del servizio è dovuta una tassa da applicare in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento nonché del D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni.

ART. 2 - Attivazione del servizio

1. Per quanto attiene i limiti delle zone in cui il servizio viene espletato, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, le distanze massime di collocazione dei contenitori, nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire ed alla frequenza della raccolta, si rinvia al Regolamento del servizio di nettezza urbana, approvato con deliberazione n°

2. Fuori dalle zone di cui al precedente comma 1, la tassa è dovuta nella misura del 40% della tariffa per i locali e le aree situati fino ad una distanza di 500 metri dal limite delle zone in cui il servizio viene espletato. Tale valore percentuale si riduce di tre punti per ogni ulteriori cento metri di distanza.

3. La distanza indicata al comma 2 va determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 4.

4. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente, il tributo è dovuto nella misura ridotta al 40% a seguito di deliberazione della Giunta Comunale.

5. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita deliberazione della Giunta Comunale a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio in base alle tariffe annuali vigenti, senza applicazione di alcuna riduzione; è dovuto nelle misure ridotte di cui al precedente comma 2 per i periodi in cui il servizio di raccolta non viene espletato.

6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e le prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese, con diritto allo sgravio o restituzione, a seguito di deliberazione della Giunta Comunale, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il limite massimo di riduzione previsto dal comma 4.

### ART. 3 - Gettito e costo del servizio

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati di cui all'art. 1, nè può essere inferiore ai limiti contemplati dall'art. 61 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e dalle disposizioni di legge ivi richiamate.

2. La determinazione del costo di esercizio di cui al comma 1, è effettuata seguendo le indicazioni di cui all'art. 61 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507.

### ART. 4 - Presupposto della tassa ed esclusioni

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli articoli 1 e 2 fermo restando quanto disposto dall'art. 2, commi 2 e 4. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura quali:

- a) i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva; sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
- b) i locali adibiti esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;
- c) i vani caldaia, le cabine elettriche e simili;
- d) le cantine e le soffitte delle abitazioni.
- e) le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, chiuse ed inutilizzate, nonchè le aree di pertinenza delle stesse, semprechè anche queste ultime risultino inutilizzate;
- f) i locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi;
- g) i locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che per la

degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione della tassa;

e) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove di regola si formano quegli altri rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all'art.2 del D.P.R. n. 915 del 1982 e successive modificazioni.

I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tassa di cui alle precedenti lettere a), b), ed e), devono presentare al competente ufficio comunale la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani derivanti dal ciclo produttivo, speciali per qualità diversi da quelli assimilati ai rifiuti urbani, oppure rifiuti tossici e nocivi. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali, tossici e nocivi derivanti dall'attività esercitata e deve essere corredata con:

- copia, dichiarata conforme dal contribuente, della scheda descrittiva dei rifiuti speciali, prevista dalle vigenti disposizioni di Legge;
- copia, dichiarata conforme dal contribuente, dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto Legge n. 397/1988 convertito dalla Legge n. 475/1988 (copia delle copertine dei registri, dei fogli dove sono annotati i rifiuti prodotti nel corso dell'ultimo anno e dei fogli dove sono stati apposti i timbri di vidimazione);
- per gli anni successivi a quello di inizio attività, su richiesta del competente ufficio comunale, copia, dichiarata conforme dal contribuente, dell'ultima scheda di rilevamento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi inviata alla Regione e/o alla Provincia (art. 3 - comma 3 - del Decreto Legge n. 397/1988 convertito con Legge n. 475/1988).

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

6. La tassa non si applica agli immobili occupati o detenuti dal Comune.

#### ART. 5 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno non possono produrre rifiuti.

Le circostanze di cui ai precedenti punti e), f), g), comportano la non assoggettabilità alla tassa soltanto a condizioni che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali o nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, compresi quelli speciali assimilabili agli urbani derivanti da ciclo produttivo, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Non sono pertanto soggette alla tassa:

- a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorchè dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;
- b) le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali che "per qualità" non sono assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
- c) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece tassabili le superfici delle abitazioni, nonchè dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorchè risultino ubicati sul fondo agricolo;
- d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2-ter, del Decreto Legge n. 527 del 1988 come convertito con Legge n. 45 del 1989, adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del Direttore Sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tassa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di

2. Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile, qualora la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia di cui all'art. 12, escluse quelle relative ai locali in multiproprietà e ai centri commerciali integrati di cui al successivo comma 3, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 4, la tassa viene determinata aumentando la superficie di esclusiva pertinenza di ciascun condominio, di una quota:

- a) del 10 per cento, qualora il condominio comprenda non più di venti unità immobiliari;
- b) del 6 per cento, qualora il condominio comprenda più di venti unità immobiliari, ma non più di quaranta unità immobiliari;
- c) del 2 per cento, nell'ipotesi che il condominio comprenda più di quaranta unità immobiliari.

Nel computo delle unità immobiliari non si considerano le autorimesse ad uso privato. Resta ferma l'obbligazione - di dichiarazione e di versamento della tassa - di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva, quali - ad esempio, - gli alloggi di custodia e simili. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle fattispecie contemplate dal successivo comma 3.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte di uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. E' fatto obbligo all'Amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 3 di presentare all'ufficio comunale competente, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

#### ART. 6 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'Amministrazione con le modalità di cui all'art. 5, comma 3.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri nei modi stabiliti dall'art. 4 - comma 2, ultimo periodo

- di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio, fermo restando il termine di decadenza previsto dall'art. 17, comma 2.

5. Ai fini dell'applicazione della tassa, le variazioni delle condizioni di tassabilità - diverse da quelle previste dal successivo art. 8 - imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie tassabile - ivi comprese le variazioni della superficie tassabile conseguenti all'accoglimento delle istanze dei contribuenti rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla tassa contemplate dal precedente art. 4 nonchè quelle ascrivibili a errori materiali dei contribuenti - producano i loro effetti:

- a) dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se si tratta di variazioni che comportano un aumento della tassa, fermi restando i termini di decadenza stabiliti dall'art. 13.
- b) dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui il contribuente ha presentato al competente ufficio comunale la denuncia di variazione, se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione del tributo

#### ART. 7 - Commisurazione delle tariffe

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonchè al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
3. Qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo non si identifichino, in base alla loro destinazione d'uso, con la classificazione in categorie contenuta nel presente Regolamento, la tassa è calcolata applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. Per i locali e le aree diversi da quelli ad uso abitazione, quali gli uffici, gli spogliatoi, le mense aziendali e simili, che risultano collegati sia funzionalmente che strutturalmente ai locali e alle aree adibiti all'esercizio di un'attività produttiva, la tassa è calcolata applicando all'intero insediamento la tariffa prevista per detta attività.
5. Se in un unico insediamento si svolgono due o più attività economiche gestite da un unico soggetto la tassa è calcolata applicando a ciascuna di dette attività la corrispondente voce di tariffa.

ART. 8 - Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite diverse dalle aree di cui al comma 2.
2. Sono computate nel limite del 25 per cento le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa, fatta eccezione per le aree che costituiscono parti comuni del condominio, in relazione a quanto previsto dal precedente art. 5 - comma 2.
3. La tariffa unitaria è ridotta del 30 per cento nel caso di:
  - a) abitazioni con unico occupante;
  - b) abitazioni tenute a disposizione da soggetti, non residenti nel Comune, per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione:
    - \* che vengono utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni;
    - \* che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
    - \* che detta denuncia contenga l'indicazione del Comune di residenza del soggetto passivo nonché la dichiarazione di quest'ultimo di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
  - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni.Le agevolazioni di cui ai punti a) e b) non sono fra loro cumulabili.
4. La tariffa unitaria è ridotta del 30 per cento nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b) del comma 3, risieda od abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale. La riduzione si rende applicabile anche nell'ipotesi che il contribuente abbia la residenza nell'alloggio al quale si riferisce la riduzione, ferme restando le altre condizioni previste dalla lettera b) del precedente comma 3.
5. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione; le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi 3 e 4, che si rendono applicabili a seguito delle condizioni di tassabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dall'anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione.
6. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 3 e 4; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono

applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 18.

#### ART. 9 - Agevolazioni

1. Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 8, si applicano le esenzioni e le riduzioni di seguito indicate:
  - a) esonero dalla tassa per le abitazioni principali e le relative pertinenze occupate dai soggetti iscritti nell'elenco delle persone che godono di assistenza economica continuativa da parte del Comune. L'esonero di cui trattasi è accordato in base a certificazione rilasciata dal responsabile del Settore Servizi Sociali, attestante la sopraindicata circostanza;
  - b) riduzione della tassa dell'80 per cento per i locali e le aree occupati o detenuti dai soggetti di seguito indicati, a condizione che si tratti di locali ed aree adibiti esclusivamente a compiti istituzionali: stato, Regione Lombardia e Provincia di Brescia, unità socio sanitarie locali ed enti ospedalieri.
2. E' consentito il rimborso parziale della tassa a favore delle attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all'art. 61, comma 3, del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507. A tal fine la Giunta Comunale stabilisce le modalità e i termini di presentazione delle domande da parte degli utenti interessati al rimborso e provvede alla quantificazione delle somme da rimborsare, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio.
3. Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 ed i rimborsi di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

#### ART. 10 - Classificazione dei locali e delle aree

1. Per l'applicazione della tassa i locali e le aree sono suddivisi nelle seguenti categorie:

(vedi elenco vigente)

#### ART. 11 - DELIBERAZIONE DI TARIFFA

1. Entro il 31 Ottobre il Comune delibera, in base alla classificazione ed i criteri di graduazione di cui agli artt. 7 e 10, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

2. La deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

3. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

#### ART. 12 - Denunce

1. I soggetti di cui all'art. 6 devono presentare al Comune, entro il 20 Gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il settore tributi.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzione dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

6. Per quanto riguarda i locali adibiti a residenza dei contribuenti e le aree di relativa pertinenza, la denuncia di cui al comma 1 va presentata, contestualmente alla denuncia anagrafica, all'ufficio comunale competente. Gli altri uffici comunali, in occasione del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso

di presentare la denuncia di cui al comma 1 anche in assenza di detto invito.

#### ART. 13 - Accertamento

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale competente provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 6, comma 2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del quarto anno successivo, a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 16 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazione, dei periodi e degli imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa deliberazione nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.

3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

#### ART. 14 - Riscossione

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base di ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 13, comma 1, è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 16 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare all'Intendenza di Finanza, a pena di decadenza, entro il 15 Dicembre di ciascun anno. I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

2. Nei ruoli suppletivi, sono, di regola, iscritti gli importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.

3. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'art. 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riducibili a due rate su autorizzazione dell'Intendente di Finanza. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è

riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

4. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del competente ufficio comunale, gli artt. 1, 12, escluso comma 20, secondo comma 21, secondo comma, 23, 24, esclusa la seconda parte del primo comma, 25, 26, escluso l'ultimo comma, 27, 28, 29, 30, 31 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e nel Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

#### ART. 15 - Poteri del Comune

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art. 71, comma 4, del Decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, l'ufficio comunale competente può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici, anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale competente ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 71, comma 4, del Decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

#### ART. 16 - Funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organiz-

zativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il Sindaco comunica alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

#### ART. 17 - Rimborsi

1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, l'ufficio comunale stesso dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.

2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4, è disposto dall'ufficio comunale entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio competente del Comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

#### ART. 18 - Sanzioni

1. Per l'omessa o l'incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50 per cento dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5 ed al 20 per cento dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento.

2. Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50 per cento della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.

3. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di

cui all'art. 5, comma 4, si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire cinquecentomila da determinare in base alla gravità della violazione.

4. Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il Comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.

5. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna all'Intendente di Finanza dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.

6. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte del 30 per cento nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle Commissioni tributarie, all'accertamento originario o riformato dall'Ufficio ai sensi dell'art. 17.

#### ART. 19 - Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata di un importo del 50 per cento.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza compilazione del suddetto modulo.

5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente Regolamento, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.

7. Con riferimento alle fattispecie previste dal presente articolo, si applicano le riduzioni e le agevolazioni di cui ai precedenti artt. 8 e 9.

#### ART. 20 -Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono immediatamente applicabili, ad eccezione di quelle degli articoli 7 (Commisurazione tassa e tariffe) e 10 (Classificazione dei locali e delle aree), che sono applicabili dal 1 Gennaio 1996.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni, nonché alle norme ivi richiamate.

## CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

(Allegato al Regolamento Tassa Rifiuti solidi urbani)  
(art. 10)

- 1) Locali ad uso abitazione - Case - Appartamenti - Autorimesse.
- 2) Uffici pubblici e privati - Studi professionali - Banche.
- 3) Locali destinati a negozi e botteghe ad uso promiscuo - commerciali ed artigianali.
- 4) Banchi di vendita all'aperto.
- 5) Distributori di carburanti - aree coperte.
- 6) Locali destinati ad istituti di cura pubblici e privati - Ambulatori.
- 7) Scuole Elementari - Materne - Medie - Palestre pubbliche.
- 8) Locali destinati ad uso ricreativo - Oratori - Teatri - Biblioteca - Sale convegno - Associazioni religiose, politiche, culturali - Aggregazioni sociali.
- 9) Locali ad uso albergo e pensioni. ESERCIZI PUBBLICI
- 10) Locali destinati ad insediamenti produttivi (artigianato ed industria):
  - a) Officina meccanica
  - b) Falegnameria
  - c) Giunteria
  - d) Lavorazione metalli
  - e) Autosaloni - esposizioni
  - f) Magazzino - deposito
  - g) Autotrasporti
  - h) Trinceria
  - i) Gommista

## NOTE AGLI ARTICOLI

### ART. 7 comma 2

Viene definito il criterio di calcolo della tariffa. Si pone all'attenzione l'opportunità o meno di definire espressamente il criterio, vincolando notevolmente la manovra d'azione della Giunta Comunale nel determinare le tariffe.

### ART. 8 comma 3 lettera b)

Sono previste fattispecie per Comuni con rilevante connotazione turistica. Non si ritiene opportuno prevedere tali agevolazioni per il Comune di Leno.

### ART. 8 comma 4

Anche in tal caso è prevista una riduzione per gli emigranti con residenza solo in parte utilizzata. Non si ritiene opportuno prevedere tali agevolazioni per il Comune di Leno.

### ART. 9 comma 1 lettera a)

Si verifichi l'opportunità di prevedere una esenzione (oppure una riduzione in percentuale) della tassa per famiglie disagiate.

### ART. 9 comma 1 lettera b)

Si verifichi la possibilità di ampliare l'elenco dei soggetti passivi che possono beneficiare di una riduzione (anche in termini percentuali diversi).

### ART. 9 comma 2

Si segnala l'importanza delle agevolazioni per chi provvede ad una raccolta differenziata.

### ART. 10 comma 1

Si verifichi l'opportunità di mantenere l'attuale classificazione, prevedendo espressamente la categoria "BANCHI DI VENDITA ALL'APERTO - MERCATO". Si ricorda che il Regolamento prevede solo la classificazione delle categorie, essendo di competenza della Giunta la determinazione delle tariffe.

### ART. 14 comma 3

Si segnala l'importanza della facoltà di ridurre a due le rate per il pagamento della tassa.

### ART. 14 comma 4

Trattasi di norme sulla riscossione delle imposte

### ART. 16 comma 1

Si consideri l'opportunità che sia la Giunta Comunale in ultima analisi a disporre il rimborso del tributo.

### ART. 17 comma 4

Si sottolinea la previsione degli interessi sulle somme da rimborsare.

COMUNE DI MAIRANO  
PROVINCIA DI BRESCIA

Cap. 25030  
Tel. (030) 9975040  
Fax (030) 9975032

	Cod. mat.
Deliberazione n <sup>24</sup>	del 08.06.1998
<input type="checkbox"/> Soggetta invio capigruppo consiliari	
<input type="checkbox"/> Trasmessa alla Sezione Provinciale C.R.C.	

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI IN ORDINE ALLA ASSIMIBILITA' DEI RIFIUTI SPECIALI ELENCATI AL N. 1, PUNTO 1.1.1, LETTERA A) DELLA DELIBERAZIONE DEL 27 LUGLIO 1984 DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DI CUI ALL'ART. 5 DEL D.P.R. 10 SETTEMBRE 1982, N. 915 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

L'anno millenovecentonovantotto addi OTTO del mese di GIUGNO alle ore 19.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1) QUADRINI	GIANMARCO
2) MIGLIORATI	LUIGI
3) QUARANTA	GIOVANNI
4) LONGHI	RENATO
5) CONCHERI	ALBERTO
6) PAPA	GIANBATTISTA
7) ALBERTI	LUCIANO
8) TAMBALOTTI	ADRIANO
9) LODA	MAURO
10) CAZZOLETTI	FRANCESCA
11) CARINI	DOMENICO
12) ZACCHI	GIULIANO
13) COLOSIO	TIZIANA

**TOTALI**

Presenti	Assenti
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
11	2

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. SPATARELLA DOTT. FULVIO il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. QUADRINI GIANMARCO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N.B.: ALLEGATO A) ALLA DELIBERA CONSIGLIARE DA ADOTTARE NEL CASO IN CUI  
NEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI  
MANCHI L'ELENCO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

**RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI:**

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellofan; cassette, pallet;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica stracci e luta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2 del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. 915/82;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali;
- accessori per l'informatica;

COMUNE DI MAIRANO PROVINCIA DI BRESCIA	Codice Ente	Cod. mat.
Cap. 25030 Tel. (030) 9975040 Fax (030) 9975032	Deliberazione N. 37	del 26.11.2001
<input type="checkbox"/> Trasmessa alla Sezione Provinciale C.R.C.		

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO  
T.R.S.U. DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 65 DEL 29.12.1994

L'anno DUEMILAUNO addi VENTISEI del mese di NOVEMBRE alle ore 21.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1) QUADRINI	GIANMARCO
2) QUARANTA	GIOVANNI
3) LANZONI	PIERVINCENZO
4) LONGHI	RENATO
5) MUSSIO	LODOVICO
6) ZACCHETTI	GIUSEPPE
7) MENSI	ROBERTO
8) ALBERTI	LUCIANO
9) MIGLIORATI	LUIGI
10) CAZZOLETTI	FRANCESCA
11) MANENTI	CESARINA
12) PELIZZARI	FIorenZO
13) ZACCHI	GIULIANO

**TOTALI**

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
<b>13</b>	

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. LA COMMARA DOTT. LUCIANO il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. QUADRINI GEOM. G.MARCO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

MODIFICA ART. 14 REGOLAMENTO T.R.S.U. APPROVATO CON DELIBERA DI  
CONSIGLIO COMUNALE N. 65 DEL 29.12.1994.

1 -LA RISCOSSIONE DELL'ENTRATA RELATIVA ALLA TASSA RIFIUTI VERRA'  
SVOLTA MEDIANTE GESTIONE DIRETTA.

2 - L'IMPORTO DEL TRIBUTO ED ADDIZIONALI, DEGLI ACCESSORI E DELLE  
SANZIONI, LIQUIDATO SULLA BASE DELLE DENUNCE PRESENTATE E DEGLI  
ACCERTAMENTI NOTIFICATI NEI TERMINI DI CUI ALL'ART. 13 E' ISCRITTO A CURA  
DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DI CUI ALL'ART. 16 IN APPOSITO ELENCO,  
FORMATO E PUBBLICATO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO  
ENTRO IL 31.12 DELL'ANNO SUCCESSIVO DI RIFERIMENTO, FIRMATO DAL  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO. A FINE PUBBLICAZIONE SI PROCEDE A EMISSIONE DI  
AVVISO DI PAGAMENTO.

3 - SARANNO FORMATI DEGLI ELENCHI SUPPLETTIVI NEI QUALI VERRANNO  
ISCRITTI GLI IMPORTI O I MAGGIORI IMPORTI DERIVANTI DAGLI ACCERTAMENTI  
NONCHE' QUELLI DELLE PARTITE COMUNQUE NON ISCRITTE NEGLI ELENCHI  
PRINCIPALI A SEGUITO DI DENUNCIA TARDIVA. IN TAL CASO IL RELATIVO ELENCO  
E' DA FORMARE E PUBBLICARE ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO NEL CORSO  
DEL QUALE E' PRODOTTA LA PREDETTA DENUNCIA O L'AVVISO DI  
ACCERTAMENTO E' NOTIFICATO.

4 -GLI IMPORTI DI CUI AL COMMA 2 SONO RISCOSSI IN NR. 2 RATE PAGABILI A  
DISTANZA, L'UNA DALL'ALTRA, DI NON OLTRE 4 MESI. A SUA DISCREZIONE IL  
CONTRIBUENTE PUO' SCEGLIERE DI PAGARE L'IMPORTO IN UNICA SOLUZIONE  
CONTESTUALMENTE ALLA PRIMA RATA. SU ISTANZA DEL CONTRIBUENTE IL  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUO' CONCEDERE PER GRAVI MOTIVI LA DILAZIONE  
DEI PAGAMENTI CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO FINO AD UN MASSIMO DI 6  
RATE BIMESTRALI. IN QUESTO CASO SE VIENE OMESSO IL PAGAMENTO DI DUE  
RATE CONSECUTIVE, L'INTERO AMMONTARE DELL'IMPORTO DOVUTO SARA'  
RISCOSSO IN UN'UNICA SOLUZIONE.  
IL VERSAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI AVVERRA' MEDIANTE CONTO CORRENTE  
POSTALE INTESTATO AL COMUNE DI MAIRANO - SERVIZIO TESORERIA.  
IN CASO DI OMESSO VERSAMENTO SI APPLICHERA' IL SISTEMA SANZIONATORIO  
PREVISTO DALLA NORMATIVA.